



## DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE

L’anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nei locali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaspare Rodolico” di Catania, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 del codice civile, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico - V. Emanuele” Catania (di seguito denominata Azienda) in persona del Direttore Generale, Dr. \_\_\_\_\_, da una parte, e l’Avv. \_\_\_\_\_ (di seguito denominato legale), con studio in \_\_\_\_\_ giusta delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### PREMESSO

-

### CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra individuate, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e/o stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L’incarico ha per oggetto la difesa dell’Azienda.

1. Il legale s’impegna ad applicare e percepire, per l’incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare, i limiti fissati dall’Azienda con la detta delibera d’incarico, che qui si intendono riportati e trascritti. In particolare, per la causa oggetto della presente convenzione e per tutta l’attività espletata nel presente grado di giudizio, il legale si impegna a richiedere un importo complessivo, non superiore alla tariffazione minima prevista dal D.M. n. 37/2018;

2. Il legale si impegna, entro dieci giorni dal conferimento dell’incarico, a rendere noto, ai sensi della Legge n.124/2017, il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento alla conclusione dell’incarico, nonché a comunicare, nel citato termine di dieci giorni, in forma scritta o digitale, a pena di decadenza dall’incarico, la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Il legale si impegna a redigere il preventivo nei limiti della tariffazione aziendale di cui al punto precedente comunque, di regola, nei limiti dell’importo indicato nella delibera di incarico.

Solo a seguito di accettazione da parte dell’Azienda del suddetto preventivo di spesa, il legale incaricato potrà dare esecuzione all’incarico in argomento, invece, in caso di diniego, l’incarico dovrà intendersi ex tunc revocato.

Il Legale potrà richiedere un acconto nella misura non superiore al 50% dell'importo complessivo concordato per la difesa dell'Azienda, solo dopo aver relazionato sull'attività svolta sino alla data dell'emissione della parcella e dopo aver trasmesso tutti gli atti predisposti per la tutela degli interessi dell'Azienda.

3. Il Legale si impegna a comunicare gli estremi della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività professionale e le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso di causa.

4. Il legale dichiara di ben conoscere e accettare il Regolamento aziendale in tutti i suoi aspetti.

5. Il legale si impegna a relazionare ed a tenere informata costantemente l'Azienda circa l'attività difensiva di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia verbali, supportati da eventuali riferimenti normativi e giurisprudenziali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Azienda. L'Azienda resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere eventualmente fornito.

Il legale, inoltre, si obbliga, per tutta la durata dell'incarico, a fornire, entro la fine di ogni anno, un report riassuntivo di tutte le attività espletate in relazione al contenzioso in argomento.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione del contenzioso.

In caso di soccombenza di parte avversa, con vittoria di spese per l'Azienda, è onere del legale attivare tutte le procedure per il recupero delle spese liquidate in sentenza, senza alcun ulteriore onere economico per l'Azienda, fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali a Legali esterni all'Ente per la difesa e rappresentanza in giudizio.

Qualora richiesto, a fini di fornire chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il legale prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Azienda, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il legale dovrà, inoltre, curare la registrazione della sentenza.

6. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il legale incaricato si obbliga, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni del Codice di comportamento, adottato dall'Azienda con deliberazione n. 49 del 20/01/2014 e ss. mod..

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Azienda.

La scelta di un eventuale domiciliatario ricade unicamente sul legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Azienda committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda.

8. L'Azienda ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da inviare con lettera raccomandata, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente articolo 1.

9. Il legale ha la facoltà di rinunciare al mandato, con diritto al rimborso delle spese sostenute documentate ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti indicati dal detto articolo 1, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Azienda.

10. L'Azienda si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11. L'Azienda, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, come modificato a seguito del Regolamento UE n.2016/679, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

12. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, il Legale si impegna ad osservare quanto previsto nel vigente Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali a Legali esterni all'Ente per la difesa e rappresentanza in giudizio.

Letto, approvato e sottoscritto

L'AZIENDA

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole previste dagli articoli 1, 2, 4, 5 e 6.

L'AZIENDA

IL PROFESSIONISTA